



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – INVESTIMENTO 2.3
INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE

Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti per **l'ammodernamento delle macchine agricole** in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, componente 1, Investimento 2.3 – "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" sottomisura "Ammodernamento delle macchine agricole che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" del PNRR

Obiettivi: Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione, in attuazione del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare".

Destinatari del bando: imprese agro-meccaniche e le microimprese, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472.

Annualità: 2023

Dotazione finanziaria assegnata: € 12.348.866,53

Scadenza per la presentazione delle domande: 20/03/2024 ore 13.00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Dott. Maurizio Mosciatti

Tel. 0733-2932207 **Indirizzo mail:** maurizio.mosciatti@regione.marche.it

Sommario

1	Definizioni.....	4
2	Obiettivi e finalità	7
3	Ambito territoriale.....	8
4	Dotazione finanziaria.....	8
5	Descrizione del tipo di intervento	8
5.1	Condizioni di ammissibilità all'aiuto	8
5.1.1	Requisiti del soggetto richiedente.....	8
5.1.2	Requisiti dell'impresa	8
5.1.3	Requisiti del progetto	9
5.2	Tipologia dell'intervento	10
5.2.1	Aiuto agli investimenti.....	10
5.3	Spese ammissibili e non ammissibili.....	13
5.3.1	Spese ammissibili.....	13
5.3.2	Spese non ammissibili	13
5.4	Importi ammissibili e percentuali di aiuto.....	14
5.4.1	Entità dell'aiuto	14
5.5	Selezione delle domande di sostegno	16
5.5.1	Criteri per la selezione delle domande.....	16
5.5.2	Modalità di formazione della graduatoria.....	18
6	Fase di ammissibilità.....	18
6.1	Presentazione della domanda di sostegno.....	18
6.1.1	Modalità di presentazione delle domande.....	18
6.1.2	Termini per la presentazione delle domande.....	20
6.1.3	Documentazione da allegare alla domanda	21
6.1.4	Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa.....	23
6.2	Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	25
6.2.1	Controlli amministrativi in fase di istruttoria	25
6.2.2	Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente	26
6.2.3	Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità.....	27
6.2.4	Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria	27
6.2.5	Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità.....	27
7	Fase di realizzazione e pagamento.....	28
7.1	Adeguamenti tecnici.....	28
7.1.1	Presentazione delle domande di adeguamento tecnico.....	29

7.1.2	Documentazione da allegare all'adeguamento tecnico	29
7.1.3	Istruttoria delle domande.....	29
7.2	Cambio beneficiario.....	30
7.3	Domanda di pagamento dell'anticipo	30
7.3.1	Presentazione delle domande	30
7.3.2	Istruttoria delle domande.....	31
7.4	Domanda di pagamento di saldo.....	31
7.4.1	Presentazione delle domande	31
7.4.2	Istruttoria delle domande.....	34
7.4.3	Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.....	35
7.5	Impegni dei beneficiari	36
7.6	Disposizioni in materia di comunicazione e informazione	38
7.7	Controlli, revoche, riduzioni e sanzioni	39
7.8	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	40
7.9	Informativa trattamento dati personali e pubblicità.....	40

1 Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Agricoltore in attività: agricoltore quale definito al paragrafo 4.1.4.1 del piano strategico della PAC, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115.

Beneficiario: imprese agro-meccaniche e le microimprese, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 che realizza gli interventi di cui al DM 0413219 del 08/08/2023, ne sostiene i relativi costi e che riceve il contributo

Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Comitato di Coordinamento di Misura (CCM): comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria, esamina le richieste di riesame della domanda a seguito della presentazione di memorie scritte. È costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale della misura.

Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.

Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Conto Corrente Dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Costi unitari di riferimento: valori adottati dalla Regione Marche per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e resi disponibili nell'ambito dello stesso sistema Informativo.

Decisione individuale di concedere il sostegno: provvedimento del Dirigente responsabile di misura con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DNSH: principio "Do No Significant Harm", sancito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi in ambito PNRR che arrechino un danno significativo all'ambiente

Domanda di sostegno: domanda di partecipazione al regime di aiuto del PNRR.

Domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta per ottenere il pagamento.

Ente: ogni Regione o Provincia autonoma qualificata come Soggetto attuatore e destinataria del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 8 agosto 2023.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come

previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

Frode: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- All'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- Alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto,
- Alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.

Frode sospetta: irregolarità che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Grande impresa: è l'impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo alla definizione di PMI e degli Orientamenti per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

Impresa: qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo alla definizione di PMI e degli Orientamenti per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

Impresa in Difficoltà: un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze²

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate³;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁴;

¹Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

³ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

⁴ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - ✓ il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5
 - ✓ il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Intervento: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.3, oggetto del presente bando, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

Media impresa: è l'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo alla definizione di PMI e degli Orientamenti per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

Microimpresa: è l'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo alla definizione di PMI e degli Orientamenti per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

Milestone: (lett. "pietra miliare") traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).

Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti.

Orientamenti: Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

Organismo Pagatore: Autorità competente designata dal Ministero, con funzione di esecuzione e contabilizzazione delle spese finanziate dal PNRR nell'ambito della misura di Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.

Piccola impresa: è l'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EURO, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo alla definizione di PMI e degli Orientamenti per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

PNRR (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344).

Prezzari di riferimento: ai fini della verifica della ragionevolezza dei costi, vengono applicati i costi di riferimento in relazione a talune tipologie di costi, ivi incluse strutture, macchine, attrezzature agricole ed impianti.

Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno.

Scheda di costo semplificato: schede redatte su SIAR sulla base dei costi unitari di riferimento individuati dalla Regione; debbono essere sottoscritte digitalmente dal tecnico che può allegare gli elaborati progettuali; sono soggette alle regole di conservazione documentale della Regione Marche. Esse restano accessibili al professionista con le medesime credenziali utilizzate per la loro redazione. Analogamente, alle schede prodotte dal tecnico incaricato potrà accedere l'impresa cliente che potrà richiamarle nell'ambito delle domande di contributo in corso di presentazione, senza ulteriori adempimenti, e complete degli elaborati progettuali allegati a cura del professionista firmatario.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

SIB: Sistema Informativo Biologico.

Sistema ReGiS: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR.

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA) La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Ai fini del PSR 2014/2020, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della LR. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R.12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

Target: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

Tagging: principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale.

2 Obiettivi e finalità

Il presente Bando definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per l'ammodernamento delle macchine agricole, nell'ambito della Missione 2, componente 1, Investimento 2.3 – "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" sottomisura "Ammodernamento delle macchine agricole che permettano l'introduzione di tecniche di

agricoltura di precisione” - del PNRR. Il Bando è finalizzato a garantire l’ammodernamento del parco macchine agricole, oltre agli investimenti nei sistemi di agricoltura di precisione per l’efficientamento delle produzioni agricole.

3 Ambito territoriale

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all’interno del territorio della Regione Marche.

4 Dotazione finanziaria

La somma assegnata alla Regione Marche per l’attuazione della sottomisura riferita all’ammodernamento delle macchine agricole che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione dal Decreto Ministeriale n. 0413219 del 08/08/2023, di riparto delle risorse previste per la misura 2.3, è pari a euro **12.348.866,53**.

5 Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all’aiuto

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti sono quelli indicati dall’art. 5 del DM 413219 dell’08/08/2023: le imprese agro-meccaniche e le micro, piccole e medie imprese agricole, ivi incluse le loro associazioni e cooperative, così come definito dall’allegato I del regolamento (UE) 2022/2472

5.1.2 Requisiti dell’impresa

L’impresa agricola o agro-meccanica o le loro associazioni o cooperative al momento della presentazione della domanda, deve:

- 1) in caso di imprese agricole, essere agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013,
- 2) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà,
- 3) avere Fascicolo Aziendale aggiornato e validato ai sensi dell’art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020,
- 4) essere iscritto al Registro delle Imprese della competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA,
- 5) essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea” (Codice dei contratti – D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36),
- 6) non essere destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (25) degli Orientamenti,
- 7) non essere una grande impresa (cfr. definizioni).

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, in particolare il fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegati per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 Requisiti del progetto

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

- 1) non essere avviato prima della presentazione della domanda di sostegno in conformità all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2022/2472 e in conformità alla sezione 3.1.2. degli Orientamenti;
- 2) rispettare i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging per il sostegno climatico e digitale e, ove applicabili, ai principi della parità di genere ("Gender Equality") in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Relativamente al tagging, l'intervento deve fornire un contributo al digitale pari al 50% delle risorse finanziarie disponibili e al clima. Pertanto, ogni investimento deve essere associato ad uno o più specifici tag di misura. Per la sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione"⁵ i tag sono:

- i) 084 (Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto) con un contributo pari al 50% delle risorse disponibili;
- ii) Z023 (Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare). In aggiunta a tale tag, potranno essere associati altri tag climatici di cui all'Allegato VI del Regolamento (UE) n. 241/2021.

Il rispetto del tagging potrà essere dedotto nell'ambito della relazione tecnico agronomica di cui al paragrafo 6.1.3 lettera a;

- 3) contribuire agli indicatori comuni di riferimento di cui al Reg. UE 2021/2106 e alla Sezione VII del D.M. 8 agosto 2023. I riferimenti utili per il monitoraggio degli indicatori comuni potranno essere dedotti nell'ambito della relazione tecnico agronomica di cui al paragrafo 6.1.3 lettera a. Gli indicatori Comuni applicabili alla sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" sono:
 1. il 6A [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali (piccole; medie; grandi)];
 2. il 6B [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi (piccole; medie; grandi)];
 3. il 9 [Imprese beneficiarie di un sostegno – (piccole comprese le micro; medie; grandi)];
- 4) non comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, ed essere conforme alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e alla circolare RGS n. 32/2021;

⁵ per maggiori informazioni si faccia riferimento agli allegati VI e VII del Regolamento UE 2021/241 e a quanto indicato sulla Sezione VII del D.M. 8 agosto 2023, oltre al Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia e al Regolamento UE 2021/2139

- 5) prevedere, nel caso di investimenti di sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia (tipologia b art. 7 comma 4), la sostituzione di un altro veicolo di proprietà del medesimo soggetto beneficiario. Il veicolo da sostituire deve essere posseduto dall'azienda richiedente alla data di adozione della Delibera di Giunta di approvazione dei criteri e modalità attuative generali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, componente 1, Investimento 2.3 – “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” sottomisura “Ammodernamento delle macchine agricole”.

5.2 Tipologia dell'intervento

5.2.1 Aiuto agli investimenti

I progetti riguardano esclusivamente investimenti finalizzati all'ammodernamento del parco macchine agricole, oltre agli investimenti nei sistemi di agricoltura di precisione per l'efficientamento della produzione agricola.

I progetti finanziati devono garantire il rispetto del DNSH, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede di cui alla circolare RGS n. 32/2021, per quanto applicabili agli investimenti finanziati a valere sulla presente misura, sulla base della check list di cui alla scheda A del DM 0413219 del 08/08/2023. Sono considerati ammissibili, in conformità alle previsioni del PNRR, i seguenti investimenti, come meglio dettagliati nella Tabella 1:

- a) Acquisto di macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione;
- b) Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia;
- c) Innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque.

In caso di investimenti rientrati nella categoria (b) la domanda dovrà identificare in maniera univoca il veicolo fuoristrada sostituito. Il beneficiario deve dimostrare il possesso del certificato di rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente.

TABELLA 1

Riepilogo dei macchinari ammessi al finanziamento		
<u>Macchine a attrezzature ammissibili</u>	<u>Requisiti necessari per l'ammissibilità</u>	<u>Tipologia intervento</u>
a) Acquisto di macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione (in caso di macchine dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano)		
a1. Macchine, motrici e operatrici, dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e APR (droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o	1) presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller; 2) presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o	Tipologia intervento a

<p>dotati di riconoscimento dei pezzi, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:</p>	<p>controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;</p> <p>3) presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica;</p> <p>4) presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;</p> <p>5) presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela.</p>	
<p>a2. Macchine ed attrezzature di precisione per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti, per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l'ambiente.</p>		<p>Tipologia intervento a</p>
<p>a3. Macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (es. automazione e digitalizzazione dell'alimentazione animale); macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio in processo per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica. Per tali macchine/attrezzature è necessario il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:</p>	<p>1) presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;</p> <p>2) presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.</p> <p>Qualora le macchine riportate nel punto a) siano dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano. Si precisa che il punto a) non riguarda i veicoli fuoristrada.</p>	<p>Tipologia intervento a</p>
<p>b) Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia;</p>	<p>Veicoli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 167/2013 (Prescrizioni in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali) che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:</p> <p>1) siano dotati di motore elettrico o a biometano. In questo caso i produttori di</p>	<p>Tipologia intervento b</p>

	<p>biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II (direttiva (UE) 2018/2001); gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;</p> <p>2) siano destinati ad attività agricole o zootecniche.</p> <p>L'acquisto dei veicoli sopra indicati è autorizzato solo in caso di sostituzione di veicoli più inquinanti, al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". Pertanto, la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito.</p>	
<p>c) Innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque</p>	<p>Sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso remote sensing (ad es. dati satellitari Sentinel 2) e/o proximal sensing (ad es., dati da drone, da sensori o da centraline a terra) per la misura delle variabili meteorologiche, dell'umidità e caratteristiche del suolo e della coltura e utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua di precisione, che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare l'uso di risorse idriche anche collegati a sistemi di informazione in tempo reale su smartphone o di gestione automatizzata dei sistemi irrigui (es. tecnologie di irrigazione a pioggia a rateo variabile). In questo ambito i beni finanziabili finalizzati all'implementazione di smart technologies per l'irrigazione e la gestione delle acque nelle aziende agricole possono essere costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beni materiali, per i quali si fa riferimento all'Allegato A della legge n. 232 del 2016 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"); - beni immateriali, per i quali si fa riferimento all'Allegato B della legge n. 232 del 2016 (Beni immateriali come (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) 	<p>Tipologia intervento c</p>

	connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0").	
--	---	--

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Affinché la spesa sia ammissibile è necessario:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR,
- per tutte le transazioni relative all'intervento inserire nella fattura o documento contabile equipollente un'apposita codifica costituita dal CUP (Codice Unico di Progetto) e dalla dicitura "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - PNRR Masaf Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3" (conformemente agli obblighi di comunicazione e informazione), unitamente al dettaglio delle attività svolte con specifico riferimento all'investimento finanziato. Tale codifica va riportata in tutta la documentazione amministrativo-contabile inerente al progetto finanziato. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:

- a) per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento.

Sono ammissibili al sostegno le spese generali quali: costo della perizia asseverata, resa da un tecnico indipendente abilitato, di cui all'allegato I sezione IX del DM 0413219 del 08/08/2023, onorari di ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica. Le spese generali sono calcolate nel rispetto del limite dell'1% sull'importo degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA. In nessun caso la somma del costo degli investimenti e delle spese generali può superare i massimali di spesa di cui al paragrafo 3.1.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
- b) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;
- c) investimenti destinati alla semplice sostituzione di impianti ed attrezzature presenti in azienda, che non comportino un miglioramento tecnologico e un minore impatto ambientale;
- d) opere di manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature esistenti;
- e) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- f) spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di settore. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- g) qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali;
- h) investimenti in Leasing o noleggio di qualsiasi tipologia.

Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni, in conformità a quanto previsto dalla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente di cui alle circolari RGS n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022, interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:

- combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

Le micro, piccole e medie imprese, appartenenti al settore della produzione primaria, beneficeranno dei sostegni erogati dal presente bando, sulla base del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, codice SANI SA.109572.

Per le imprese agro-meccaniche (micro, piccole e medie imprese che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria) si applica il regime "de minimis" disciplinato dal Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Reg. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Ogni soggetto richiedente può presentare un solo progetto, nei limiti stabiliti dal presente paragrafo.

Il massimale stabilito in termini di spesa pubblica per la presente sottomisura è di € 35.000 per gli investimenti di tipo a) e c) e € 70.000 per quelli di tipo b).

Per gli investimenti di tipo a) e c), eventuali proposte progettuali di importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00 ovvero superiori a 70.000, euro potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00. Per gli investimenti di tipo b), eventuali proposte

progettuali di importo superiore a euro 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 70.000,00.

I massimali di spesa di cui agli investimenti di tipologia a), b) e c) NON possono essere cumulati tra loro, tuttavia è consentito presentare proposte progettuali di tipo misto. A titolo esemplificativo è possibile richiedere investimenti di tipologia a) e c) nel limite complessivo del massimale di spesa ammissibile di 35.000,00 euro, oppure investimenti di tipologia a) e b), nel limite complessivo di spesa ammissibile di 70.000,00 euro.

L'aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel presente paragrafo.

Almeno il 50% delle risorse disponibili deve essere destinato al tagging digitale 084, in conformità all'art. 8 comma 1 del DM 8 agosto 2023.

L'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Aliquota base	65%
Giovane agricoltore, come definito al paragrafo 6.6 del CSR Marche approvato con Deliberazione amministrativa n. 54 del 01/08/2023	80%

Ai fini dell'attribuzione dell'aliquota di contributo maggiorata, l'insediamento come "capo azienda" deve essere avvenuto nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

In ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021.⁶

Gli aiuti di cui al presente bando, non possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli De Minimis, poiché l'intensità di aiuto stabilita nel presente paragrafo è pari a quella massima prevista dagli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

Gli aiuti possono essere cumulati con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche che non sia classificata come "Aiuto di stato" (es. credito di imposta), a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di investimento disciplinato.

⁶ A tal proposito si forniscono chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative: "È opportuno, in primo luogo, precisare che le due nozioni sopra richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: "Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione". È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento)."

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Progetti riguardanti l'efficiente distribuzione dell'acqua, risparmio della risorsa idrica e utilizzo di acque reflue (investimenti tipologia c).	20%
B. Progetti riguardanti il benessere animale e la riduzione della vendita di antimicrobici per gli animali d'allevamento (investimenti di tipologia a3).	20%
C. Progetti finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda, attraverso il raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi: riduzione dell'uso di fertilizzanti, riduzione dell'uso di fitofarmaci, mantenimento e recupero della fertilità dei suoli (investimenti di tipologia a1 e a2).	25%
D. Progetti finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda, attraverso la sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia (Investimenti di tipologia b).	25%
E. Adesione al sistema Biologico e altre certificazioni di qualità	10%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

Priorità A: progetti riguardanti l'efficiente distribuzione dell'acqua, il risparmio della risorsa idrica e l'utilizzo di acque reflue (investimenti tipologia c).	Punti
Spese effettuate per tutti gli investimenti di tipo C e per quelli di tipo a1 coerenti con il criterio	1
Spese effettuate per altri investimenti	0

Priorità B: progetti riguardanti il miglioramento del benessere animale e la riduzione della vendita di antimicrobici per gli animali d'allevamento (investimenti di tipologia a3).	Punti
- Spese effettuate per investimenti di tipo a3	1
- Spese effettuate per altri investimenti	0

Priorità C: progetti finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda, attraverso il raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi: riduzione dell'uso di fertilizzanti, riduzione dell'uso di fitofarmaci, mantenimento e recupero della fertilità dei suoli (investimenti di tipologia a1 e a2).	Punti
Raggiungimento di tre obiettivi	1
Raggiungimento di due obiettivi	0,6
Raggiungimento di un obiettivo	0,4
Nessun obiettivo raggiunto	0

Priorità D: progetti finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda, attraverso la sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia (investimenti di tipologia b).	Punti
Progetti che prevedono investimenti di tipologia b	1
Altri progetti	0

Priorità E: adesione al sistema Biologico e altre certificazioni di qualità sqnp differenziata con SAU (produzione integrata)	Punti
Adesione al sistema di qualità certificata di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico	1
Adesione ad uno dei seguenti sistemi di qualità certificata: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna; ○ Leggi relative a regimi di qualità nazionali o regionali, conformi all'articolo 16, par.1, let. b) del reg. (UE) n. 1305/2013 	0,5
Nessuna adesione ad un sistema di qualità certificata	0

Al fine dell'attribuzione della priorità E valgono le seguenti condizioni:

- l'adesione al sistema biologico si intende assolta se la presentazione su SIAR della notifica BIO è avvenuta prima della data di adozione della Delibera di Giunta di approvazione dei criteri e modalità attuative generali del PNRR – Missione 2, componente 1, Investimento 2.3 sottomisura "Ammodernamento delle macchine agricole",
- l'adesione al marchio QM si intende assolta se il soggetto possiede già una licenza d'uso del marchio QM alla data di presentazione della domanda di sostegno e la presentazione della richiesta di licenza d'uso è avvenuta prima della data di adozione della Delibera di Giunta di approvazione dei criteri e modalità attuative generali del PNRR – Missione 2, componente 1, Investimento 2.3 sottomisura "Ammodernamento delle macchine agricole",

- l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna si intende assoluta se il soggetto è presente nel sistema di certificazione di qualità alla data di adozione della Delibera di Giunta di approvazione dei criteri e modalità attuative generali del PNRR – Missione 2, componente 1, Investimento 2.3 sottomisura “Ammodernamento delle macchine agricole”.

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E) di cui al paragrafo 5.5.1.;
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Le domande ammesse alla graduatoria verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del presente bando.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal richiedente con età minore

6 Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in **60** giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a dieci giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;

- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

Nel caso di un'azienda i cui terreni ricadano in diverse localizzazioni territoriali anche fuori regione, la competenza territoriale sarà determinata dalla sede di iscrizione nel registro delle imprese – sezione imprese agricole della CCIAA.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti.

La domanda deve contenere i seguenti elementi minimi:

- dati anagrafici e identificativi del richiedente;
- attività principale esercitata;
- piano finanziario degli investimenti;
- il cronoprogramma procedurale dell'investimento che dettagli le singole fasi di realizzazione dell'intervento con indicazione delle date previste per l'avvio e per la fine dello stesso, nonché le singole fasi dell'intervento (a titolo esemplificativo, realizzazione lavori, collaudo etc), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
- il cronoprogramma di spesa dell'investimento finanziario delle opere, con indicazione dei costi che il proponente stima di dover sostenere per ciascun anno, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
- il quadro economico del progetto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
- indicatori di progetto in riferimento ai target e milestone della componente di riferimento;
- indicazione del referente di progetto;
- recapito telefonico mobile (intestato all'imprenditorie agricolo beneficiario/famigliare o convivente).

la domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

1. Dichiarazione di non essere inclusa tra le imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
2. Per le aziende agricole, dichiarazione di essere agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
3. Dichiarazione di avere Fascicolo Aziendale aggiornato e validato ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020.
4. Dichiarazione di essere iscritto al Registro delle Imprese della competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA.
5. Dichiarazione di essere nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (Codice dei contratti – decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36).
6. Dichiarazione di non essere destinatario di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (25) degli Orientamenti.
7. Dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali di non comporta un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, ed è conforme alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

8. Dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente, se applicabili, ai principi del Tagging climatico, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
9. Dichiarazione che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
10. Dichiarazione di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.
11. Dichiarazione di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento dei target della presente misura PNRR.
12. Dichiarazione di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale.
13. Dichiarazione di essere a conoscenza che la Regione Marche e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si riservano il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
14. Dichiarazione che, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell'art. 22, comma 2, lett. d, del Regolamento (UE) 2021/241, il titolare effettivo del destinatario dei fondi è il/la sig./sig.ra....
15. Dichiarazione di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione.
16. L'assunzione degli impegni descritti al paragrafo 7.6 del presente bando.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal **15 gennaio 2024** e fino al giorno **20 marzo 2024 ore 13:00**, termine perentorio.

La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione;

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti, la documentazione di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e):

- a) **Relazione tecnico agronomica**, contenente i seguenti elementi obbligatori in funzione degli investimenti richiesti:
- 1) descrizione dettagliata degli investimenti da realizzare identificando il progetto imprenditoriale che si intende concretizzare comprensiva della descrizione dello stato fisico di partenza. Gli interventi previsti con la realizzazione del piano di miglioramento e la situazione post intervento;
 - 2) calcolo del risparmio idrico potenziale in riferimento agli investimenti della tipologia c);
 - 3) dimostrazione dei risultati raggiungibili in termini di riduzione delle emissioni e dell'aumento dell'efficienza energetica;
 - 4) dimostrazione dei risultati raggiungibili in termini di riduzione dispersione nutrienti/fitofarmaci;
 - 5) l'associazione di ogni singolo intervento con gli indicatori comuni di riferimento di cui al paragrafo 5.1.3 comma 4;
 - 6) dimostrazione del rispetto del principio di tagging previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/241 anche tenuto conto del Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 e il Regolamento (UE) n. 2020/852.

La suddetta documentazione di cui ai punti da 2 a 6 deve essere, firmata in formato digitale da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale, Perito Agrario; Agrotecnico). L'elaborato tecnico descritto al punto 3 può essere firmato anche da altro tecnico competente in materia.

La mancata presentazione o sottoscrizione dell'elemento di cui al punto 1, quale elemento essenziale della relazione tecnico agronomica, determina inammissibilità della domanda o degli investimenti interessati.

L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

- b) **Documentazione DNSH ex-ante prevista dall'Allegato 1 al DM 413219, del 08/08/2023 - scheda A nella sezione ex-ante:**
- 1) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti che il veicolo/macchinario/strumento oggetto di finanziamento comporta un effettivo miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di carbonio e sostanze inquinanti sul sistema produttivo del richiedente (tipologia di intervento a, elemento di controllo 1);
 - 2) dichiarazione del fornitore/distributore certificata da ente autorizzato, che il veicolo o la macchina acquistata ha emissioni dirette di CO2 pari a zero o può essere alimentato con biometano a direttiva RED II (UE) 218/2001 mediante acquisti commisurati all'uso previsto (tipologie di intervento a e b, elemento di controllo 2);
 - 3) dichiarazione che identifichi il veicolo fuoristrada da sostituire; (tipologia di intervento b, elemento di controllo 3);
 - 4) dichiarazione del fornitore\distributore del veicolo che attesti che per il pacco batterie del veicolo è previsto un corretto procedimento di smaltimento/recupero coerente con la normativa nazionale/europea vigente (tipologia di intervento b, elemento di controllo 4);

- 5) etichette ambientali di tipo I, secondo la UNI EN ISO 1424 (ad esempio CTO Cetified, EPEAD 2018, Blue Angel, TUV Green Product Mark) o altre tipologie equivalenti. Iscrizione alla piattaforma RAEE produttori/distributori apparecchiature elettriche (tipologie di intervento a e c, elemento di controllo 5);
- 6) in caso di assenza di un'etichetta ambientale di tipo I dovrà essere verificata la presenza di una etichetta EPA ENERGY STAR (tipologie di intervento a e c, elemento di controllo 6);
- 7) dichiarazione del produttore sul consumo energetico dell'apparecchiatura (tipologie di intervento a e c, elemento di controllo 7);
- 8) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti gli effetti migliorativi conseguenti all'acquisto proposto relativamente all'uso delle risorse idriche e/o risparmio delle stesse (tipologia di intervento c, elemento di controllo 8);
- 9) Dichiarazione, a firma di un tecnico abilitato, che attesti gli effetti migliorativi conseguenti all'acquisto proposto sulla riduzione nella dispersione di nutrienti e/o pesticidi (tipologia di intervento a, elemento di controllo 9).

c) **Impianti e attrezzature:**

il costo dovrà essere determinato tramite SIAR utilizzando il “Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali per la Regione Marche”, di cui alla DGR 799 del 29/06/2020, DGR 1138 del 27/09/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui valori, calcolati da Edizioni Informatore Agrario, includono già la scontistica applicata rispetto al costo di listino. Detti valori sono resi disponibili utilizzando **obbligatoriamente** l'apposita sezione del SIAR

d) **Autodichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi, debitamente compilata, datata e sottoscritta (nel caso in cui il proponente non sia il “titolare effettivo” dell'azienda, l'obbligo di rilascio dell'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al “titolare effettivo”) come da modello allegato scheda F (Allegato 1).**

e) **Autodichiarazione circa il rispetto dei principi PNRR, contenente anche i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, debitamente compilata, datata e sottoscritta secondo il modello allegato scheda G (Allegato 2).**

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione Regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

Nel caso di applicazione dei metodi di costo semplificato valgono le seguenti norme.

A. Per quanto concerne le modalità di applicazione dei Costi unitari di riferimento del Prezzario per le opere di **impianti e attrezzature**, si prevedono i seguenti vincoli:

- 1- utilizzo dei prezzi unitari ivi definiti anche qualora la stessa voce oggetto di acquisto abbia un maggiore costo sul mercato (ad esempio bene con un numero maggiore di dotazioni, optional, ecc.);

- 2- riferimento al prezzo unitario della voce immediatamente inferiore nel caso di bene/intervento con caratteristiche tecnico-funzionali simili e non perfettamente identiche (ad esempio, se si intende acquistare una botte da 55 hl e nel prezzo sono presenti le voci per botti da 50 e 60 hl, si deve far riferimento al prezzo unitario per la botte da 50 hl);
- 3- Inoltre, nel caso di assenza completa del bene/intervento nei Prezzari, è obbligatorio ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n.3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle seguenti disposizioni per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore: la modalità di trasmissione delle lettere commerciali dovrà avvenire mediante PEC, sia per la richiesta di preventivo da parte del richiedente, sia per la risposta da parte del fornitore. La documentazione attestante tale scambio potrà essere oggetto di integrazioni nel caso di acquisizione dei preventivi dallo stesso richiedente anche successivamente la presentazione della domanda di sostegno, a seguito della richiesta di integrazione degli stessi. Costituiscono idonea documentazione ai fini di quanto sopra individuato, le lettere inviate dai fornitori anche con data successiva alla presentazione della domanda di sostegno.

I preventivi debbono essere forniti da ditte specializzate per ogni singolo macchinario e impianto non compresi nelle voci del prezzo vigente, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro. Nel caso di completamento/implementazione di impianti pre-esistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma:

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo.
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente per la gestione di tutti gli atti relativi alla partecipazione ad un bando sia rappresentato da un altro soggetto, deve trasmettere all'Amministrazione una procura speciale contenente:

- I dati del soggetto delegato,
- Le attività delegate;

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando.

La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.⁷

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 30 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

⁷ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1. del presente bando.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi possono essere svolti da un istruttore incaricato dalle Strutture Decentrate della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale ciascuno per competenza territoriale o da una Commissione composta da almeno due istruttori incaricati e dal responsabile del procedimento. I controlli sono svolti sulla totalità delle domande e sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande. Nella fase di verifica delle domande presentate, la Regione procede, in particolare, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste per il PNRR.

I controlli riguardano in particolare:

1. l'ammissibilità del beneficiario
2. il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio in conformità alle indicazioni di cui al decreto 2 febbraio 2023,
3. Il rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging per il sostegno climatico, ambientale e digitale in conformità con il decreto ministeriale del 2 febbraio 2023,
4. Il contributo agli indicatori comuni di riferimento di cui al Reg. UE 2021/2106 e alla Sezione VI del D.M. 2 febbraio 2023,
5. Il rispetto dei principi trasversali del PNRR, tra cui i principi della parità di genere ("Gender Equality") in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali,
6. il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno,
7. il rispetto dei criteri di selezione, con particolare riferimento ai principi comuni e le condizionalità da rispettare negli investimenti finanziati dal PNRR,
8. l'ammissibilità dei costi dell'operazione. Per i costi non giustificati sulla base di costi standard, è necessaria la verifica della ragionevolezza e congruità dei costi relativi ai singoli investimenti proposti, mediante un sistema di valutazione adeguato:
 - corretta procedura di richiesta dei preventivi e valutazione degli stessi,
 - corretta applicazione dei costi standard e del prezzario regionale (DGR 799 del 29/06/2020, DGR 1138 del 27/09/2021 e successive modificazioni ed integrazioni)
9. la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
 - a. il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - b. l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del "titolare effettivo";

- c. la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi (come meglio declinati nella proposta progettuale e nel cronoprogramma procedurale) con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR
 - d. conformità al Council Implementing Decisions (C.I.D.)
 - e. conformità all'Operational Arrangement denominato Accordo (Ref.Ares (2021) 7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica
10. la verifica della rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di sostegno. La verifica ha ad oggetto i parametri indicati ai paragrafi 5.1.1. "Requisiti del soggetto richiedente, 5.1.2. "Requisiti dell'impresa" e 5.1.3. "Requisiti del progetto" del presente bando.

Visite aziendali

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'iniziativa progettuale, in particolare:

- a) rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse
- b) per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- c) per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- d) per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- e) la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- f) le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- del punteggio assegnato;
- della spesa ammessa per singolo-investimento;
- del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- del contributo concedibile;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragrafo 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente attraverso SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM⁸), attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (**tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione**).

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC.

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- 1) ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione o, in alternativa,
- 2) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttorie, il Responsabile regionale di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Sulla base della graduatoria unica regionale si procederà alla concessione contributo nei limiti della disponibilità finanziaria relativa a ciascun tipo di operazione.

Sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite.

Qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento parziale del progetto di investimento, il richiedente avrà facoltà di accettare tale finanziamento parziale, eventualmente procedendo a presentare una variante al fine di adattare il proprio progetto in funzione della nuova prospettiva finanziaria e fermo restando il permanere degli elementi di ammissibilità, nonché di un livello di priorità adeguato a mantenerne la finanziabilità.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale e Pesca nella

⁸ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttorie per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

specifica pagina dedicata al bando di riferimento, con valore di notifica erga omnes. Le graduatorie saranno trasmesse al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. **dal ricevimento della comunicazione**;
o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. **dal ricevimento della comunicazione**.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile del procedimento.

Qualora la proposta formulata superi positivamente la valutazione dell'Ente e sia ritenuta finanziabile ai sensi del presente bando il beneficiario dovrà sottoscrivere il format di atto d'obbligo di cui all'allegato 7 (conforme alla SCHEDA E del DM 8 agosto 2023). Tale documento dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Regionale tramite SIAR e costituisce accettazione del finanziamento da parte dell'impresa beneficiaria e, con esso, di assunzione degli obblighi correlati all'attuazione del PNRR. In caso di mancata sottoscrizione dell'atto d'obbligo, la proposta non potrà essere oggetto di finanziamento.

7 Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate all'Organismo Pagatore AGEA, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo nella percentuale massima del 30%;
- domanda di pagamento del saldo.

7.1 Adeguamenti tecnici

Non sono consentite varianti al progetto approvato in domanda.

Il beneficiario può presentare **1 richiesta** di adeguamento tecnico al progetto approvato.

Sono da considerarsi adeguamenti tecnici i cambiamenti del progetto originario quali:

1. le soluzioni tecniche migliorative e le trasformazioni di dettaglio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato:
 - ✓ nel caso in cui per la determinazione del costo di una macchina/attrezzatura agricola sia stato utilizzato il prezzario regionale, l'acquisto della stessa tipologia di macchina/attrezzatura, intesa come operazione colturale, purché rientri nella stessa categoria del prezzario di riferimento,
 - ✓ nel caso in cui per la determinazione del costo di una macchina/attrezzatura siano stati utilizzati i tre preventivi, il cambio del fornitore, cambio con un modello con caratteristiche diverse caratteristiche tecniche.

7.1.1 Presentazione delle domande di adeguamento tecnico

Le domande di adeguamento tecnico possono essere presentate solo tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Il beneficiario può presentare la richiesta di adeguamento tecnico fino a 60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Gli adeguamenti tecnici approvati ma eseguiti in maniera difforme corrispondono ad adeguamenti tecnici non approvati.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'adeguamento tecnico rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui l'adeguamento tecnico produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

Nel caso di maggiori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'adeguamento tecnico rispetto a quanto approvato, il troncamento del contributo, è a livello di singolo investimento inserito in domanda.

L'adeguamento tecnico può essere ritirato in qualsiasi momento per iscritto salvo quando al beneficiario vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco.

7.1.2 Documentazione da allegare all'adeguamento tecnico

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dall'adeguamento tecnico richiesto, come previsto dal sistema SIAR.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 30 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di adeguamento tecnico e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura soprattutto in riferimento al rispetto del principio DNSH e del tagging, nonché delle altre condizionalità PNRR.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa. Nel caso di inammissibilità parziale o totale la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di adeguamento tecnico.

7.2 Cambio beneficiario

Il cambio del beneficiario che può avvenire solo per le seguenti motivazioni:

- causa di forza maggiore,
- decesso del beneficiario,
- cessione di azienda.

Il cambio beneficiario può avvenire a condizione che:

- ne venga data tempestiva comunicazione al Soggetto attuatore,
- il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio di priorità,
- che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale successivo all'ultimazione del piano aziendale,
- sia presente la stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria, in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente.

Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Il cambio di assetto societario non costituisce cambio di beneficiario, in ogni caso deve garantire la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione).

Le domande di cambio beneficiario possono essere presentate solo tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili. L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 30 giorni ed è tesa a valutare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito della richiesta di cambio beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 30% del contributo concesso.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Il beneficiario deve presentare una polizza di garanzia fidejussoria stipulata con primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all'elenco IVASS autorizzate dall'Organismo Pagatore, per un importo pari al 100% dell'aiuto erogato in via anticipata.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità, comunque, fino alla liquidazione del saldo finale del contributo, viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

Alla domanda di anticipo deve essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva ALLEGATI 3 e 4 al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all’importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall’aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento di saldo

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo attraverso SIAR all’indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. Il termine ultimo per il completamento degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento del saldo è fissato al 31 ottobre 2024 per le comunicazioni di finanziabilità inviate entro il 31 maggio 2024.

Nel caso di eventuali assegnazioni di ulteriori risorse da parte del MASAF in data successiva al 30 giugno 2024, il termine ultimo per il completamento degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento del saldo è fissato al 31 gennaio 2025, per le comunicazioni di finanziabilità inviate entro il 31 agosto 2024 (fatte salve le eventuali proroghe concesse che, in ogni caso dovranno assicurare il rispetto delle tempistiche PNRR di cui al cronoprogramma indicato nell’allegato I sezione III del DM dell’8 agosto 2023).

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **le seguenti autodichiarazioni:**

- dichiarazione dal Beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici oppure quali sono gli aiuti cumulati, ivi compreso il credito di imposta;
- dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli art.46 e 47, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate per cinque anni dal provvedimento di liquidazione;
- dichiarazione di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- 1- dichiarazione sostitutiva resa al fine di consentire i controlli previsti dal D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm. (Allegati 3 e 4);
- 2- copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un’apposita codifica costituita dal CUP (Codice Unico di Progetto) e dalla dicitura “Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - PNRR Masaf Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3” (conformemente agli obblighi di comunicazione e informazione), **unitamente al dettaglio delle attività svolte con specifico riferimento all’investimento finanziato**” e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola ove previsto. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa, mediante l’integrazione elettronica della fattura con le modalità indicate nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019⁹. La rettifica potrà essere richiesta nel corso dell’istruttoria della domanda di pagamento come integrazione documentale ex art. 2 L. 241/90 e comunicata nel rispetto dei termini previsti per la relativa risposta.
- 3- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell’azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI);
- 4- Documentazione DNSH ex-post prevista dall’Allegato 1 al DM 413219 del 08/08/2023 - scheda A nella sezione ex-post:
 - certificati di garanzia d’origine del biometano acquistato, che attestino il rispetto dei requisiti di sostenibilità dello stesso in conformità alla RED II da conservare per i cinque anni successivi al termine dell’investimento (per interventi di tipologia a e per interventi di tipologia b, elemento di controllo 1);
 - per i veicoli: certificato di omologazione del veicolo oggetto di finanziamento (tipologia di intervento a, b, c, elemento di controllo 2);
 - per i macchinari/strumenti: dichiarazione di conformità del macchinario/strumento oggetto di finanziamento (per interventi di tipologia a, per interventi di tipologia b e per interventi di tipologia c, elemento di controllo 2);
 - Certificato di rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente. Qualora non sia possibile ottenere il certificato di rottamazione sarà necessario avere una dichiarazione firmata dall’ente/impresa/soggetto attestante l’impegno dello stesso a garantire il corretto smaltimento del mezzo in maniera coerente con la normativa nazionale/europea vigente (per interventi di tipologia b, elemento di controllo 3);

⁹ Nella risposta ad interpello n. 438/2020 l’Agenzia delle Entrate ha affermato, in linea con quanto indicato nella circolare n. 13/E del luglio 2018 con riferimento alla fattura elettronica veicolata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che, a fronte dell’immodificabilità di tale documento, il cessionario/committente può, senza procedere alla relativa materializzazione analogica e dopo aver predisposto un diverso documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa, inviare tale documento allo SdI, come indicato nella circolare n. 14/E/2019 che fa riferimento ai casi di acquisiti in “reverse charge” interno.

- Relazione tecnica di monitoraggio in cui si fornisce evidenza dei risultati raggiunti in termini di (per interventi di tipologia a, per interventi di tipologia b e per interventi di tipologia c, elemento di controllo 4):
 - riduzione emissioni, efficienza energetica;
 - risparmio idrico;
 - riduzione dispersione nutrienti/fitofarmaci;
 - rispetto del tagging;

5- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le macchine e attrezzature sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (ALLEGATO 7);

6- perizia asseverata resa da un tecnico indipendente abilitato, sottoscritta con firma digitale, che attesti:

- la rispondenza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti acquistati a quelli previsti,
- il rispetto del principio DNSH
- il requisito di “nuovo di fabbrica” che riguarda beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore o suo rappresentante. Qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore a suo rivenditore.

Alla perizia dovrà essere allegato un dossier fotografico per documentare gli investimenti realizzati. La documentazione fotografica deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica della fornitura delle macchine, delle attrezzature, degli impianti e degli interventi edilizi oggetto dell'investimento

7- copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri **con evidenziate le fatture rendicontate**;

8- Copia dei documenti contabili¹⁰, nello specifico per i pagamenti effettuati con:

- a) bonifico/ricevuta bancaria: copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
- b) carta credito/Bancomat: estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- c) assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Tale

¹⁰ Nel caso poi in cui le contabili dei bonifici non riportino precisamente il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento, è possibile richiedere una Dichiarazione liberatoria del fornitore per la regolarizzazione del documento incompleto.

modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile".

Sarà facoltà dell'amministrazione richiedere ulteriore documentazione coerente con gli aggiornamenti Masaf e MEF

7.4.2 Istruttoria delle domande

CONTROLLI AMMINISTRATIVI e CONTROLLI IN LOCO: I controlli amministrativi e contabili sulle domande di pagamento unitamente ai controlli in loco che verranno svolti sul 100% della spesa erogata comprendono, in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- della conformità dell'operazione completata per la quale era stata accolta la domanda di sostegno,
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, tranne il caso in cui si applichino i costi standard,
- dell'assenza di doppio finanziamento,
- l'effettiva realizzazione e funzionalità degli investimenti previsti e rendicontati tramite misurazioni o rilievi di natura tecnica,
- il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento,
- il rispetto di tutte le condizionalità PNRR, ivi compreso il DNSH ed il tagging,
- l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi,
- che gli investimenti ammessi al sostegno siano stati effettivamente pagati dal soggetto beneficiario,
- la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
- la verifica delle priorità assegnate e tali da determinare un punteggio ricalcolato non inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento,
- che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241,
- i controlli comprendono una visita presso il luogo di realizzazione delle opere e sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o di un suo delegato munito di delega. Inoltre, si rappresenta che la Regione e Provincia autonoma, per garantire la sana gestione finanziaria dell'intervento, dovrà adottare tutte le misure necessarie a prevenire i casi di doppi finanziamento, conflitto di interesse, frode e corruzione, nonché effettuare le verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo") attraverso l'acquisizione di idonea documentazione probatoria e attraverso l'interrogazione di sistemi informatici, archivi o banche dati (ad es. PIAF-IT),
- la verifica dell'identificazione di tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, mediante contrassegno indelebile e non asportabile che riporti il riferimento del "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU- PNRR Masaf Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3". Tale identificazione è a carico del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

La spesa riconosciuta sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezziari e il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell'IVA.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

Le verifiche vengono svolte entro 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

L'erogazione a saldo dei contributi spettanti ai beneficiari sarà effettuata solo a seguito della verifica della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente all'operazione/intervento secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo e nel singolo atto di concessione e dell'esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività.

In caso di esito negativo dei controlli riguardanti la realizzazione del progetto, il rispetto delle condizionalità PNRR, nonché in caso di mancato conseguimento dei target europei – gli aiuti concessi saranno oggetto di revoca.

CONTROLLI ex post: sono finalizzati a verificare il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i cinque anni successivi alla data di erogazione a saldo delle agevolazioni, verificando inoltre che non si concretizzi la cessazione, il trasferimento dell'attività produttiva, il cambio di proprietà dell'intervento finanziato.

I controlli ex post sono effettuati su una percentuale pari almeno all'1% della spesa erogata in ciascuna Regione e Provincia autonoma per l'intervento e coprono le operazioni per le quali è stato già pagato il saldo. La selezione del campione è effettuata in base a un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base a un fattore casuale.

I beneficiari sono tenuti a consentire al personale incaricato l'accesso e i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

7.4.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine ultimo per il completamento degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento del saldo è fissato al 31 ottobre 2024 per le comunicazioni di finanziabilità inviate entro il 31 maggio 2024.

Nel caso di eventuali assegnazioni di ulteriori risorse da parte del MASAF in data successiva al 30 giugno 2024, il termine ultimo per il completamento degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento del saldo è fissato al 31 gennaio 2025, per le comunicazioni di finanziabilità inviate entro il 31 agosto 2024.

Fatte salve le cause di forza maggiore non sono previste proroghe per la rendicontazione.

Per la richiesta di proroga per causa di forza maggiore, deve essere presentata tramite SIAR una relazione dalla quale risulti:

- la causa di forza maggiore che ha determinato il ritardo;
- le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;

- il nuovo cronoprogramma degli interventi, che non dovrà, in ogni caso, inficiare le tempistiche indicate dal DM dell'8 agosto 2023.

7.5 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti e nel rispetto delle scadenze PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del progetto, comprensiva di cronoprogramma, nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i milestone e target associati alla misura;
2. sottoscrivere, qualora la proposta formulata superi positivamente la valutazione dell'Ente e sia ritenuta finanziabile ai sensi del presente Bando, il format di atto d'obbligo di cui all'Allegato 7 (conforme alla SCHEDA E del Decreto 8 agosto 2023). Tale documento avrà la funzione di accettazione del finanziamento da parte dell'impresa beneficiaria e, con esso, di assunzione degli obblighi correlati all'attuazione delle misure del PNRR. In caso di mancata sottoscrizione dell'atto d'obbligo, la proposta non potrà essere oggetto di finanziamento;
3. garantire per tutto il corso di realizzazione dell'iniziativa progettuale il rispetto delle condizionalità previste dal PNRR, positivamente accertate in fase di accesso al contributo;
4. dare piena attuazione agli interventi e avviare tempestivamente le attività progettuali, per non incorrere in ritardi realizzativi, e concludere le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonché sottoporre all'Ente eventuali modifiche alle iniziative agevolate;
5. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal bando regionale;
6. mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi finanziati e non procedere alla cessazione, al trasferimento dell'attività produttiva, nonché al cambio di proprietà degli interventi finanziati, per un periodo di **cinque anni** a decorrere dalla data del pagamento finale (decreto di pagamento di saldo);
7. non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti i beni finanziati, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
8. rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 recante la disciplina del dispositivo per la ripresa e resilienza e dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e l'osservanza delle previsioni di cui alle Circolari MEF/RGS disponibili sul sito del Ministero, sezione PNRR;
9. che l'attuazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, nonché, in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
10. rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e del tagging;
11. garantire che siano effettuati i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute,

nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a valere sul PNRR;

12. assicurare il rispetto dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla parità di genere, alla protezione e valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
13. contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla sottomisura;
14. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
15. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PNRR;
16. impegnarsi a garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle alla Regione/Provincia autonoma, le quali devono essere riferibili al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
17. rispettare degli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità di cui all'art. 34 paragrafo 2 del Regolamento UE 2021/241, affinché, in particolare, tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR. Per il download dei loghi su indicati si può fare riferimento al sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sezione Attuazione misure PNRR, alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18572>;
18. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa, amministrativa e contabile, su supporti informatici adeguati per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta della Regione o Provincia autonoma, dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
19. garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario all'erogazione dei pagamenti e l'adozione di **un'apposita codificazione, costituita dal CUP (Codice Unico di Progetto) e dalla dicitura** "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - PNRR Masaf Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3" (conformemente agli obblighi di comunicazione e informazione), contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

20. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
21. individuare e comunicare tempestivamente alla Regione/Provincia autonoma eventuali cause che possano determinare ritardi attuativi che incidano in modo significativo sulla tempistica definita nel cronoprogramma, al fine di identificare congiuntamente le azioni da porre in essere;
22. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre alla Regione/Provincia autonoma le eventuali modifiche al progetto;
23. garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, adottando tutte le misure preventive necessarie 2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33;
24. facilitare la verifica da parte degli organi nazionali ed europei deputati ai controlli;
25. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
26. rendicontare le spese inerenti alle risorse finanziarie assegnate;
27. fornire all'Ente le informazioni, dati e documenti necessari per il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal Ministero, nonché degli indicatori comuni;
28. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall'Ente o dal Ministero titolare dell'intervento, facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuati anche presso i Soggetti beneficiari;
29. corrispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici avanzate dalla Regione o Provincia Autonoma, anche al fine delle attività di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali all'espletamento degli adempimenti da parte della Regione o Provincia Autonoma;
30. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

7.6 Disposizioni in materia di comunicazione e informazione

Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 a livello di singolo progetto i soggetti beneficiari e i soggetti attuatori sono tenuti a:

1. indicare nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"), riportando l'emblema dell'Unione europea;
2. fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e dell'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU") e riportando l'emblema dell'Unione europea. La promozione del progetto potrà avvenire sul sito web ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione in un luogo facilmente visibile al pubblico di un poster o una targa, che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato, inclusi i suoi obiettivi, e il richiamo al sostegno fornito dal Next Generation EU e relativi loghi. Ulteriori informazioni potranno essere fornite al momento dell'adozione della strategia di comunicazione del PNRR.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti il riferimento del "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU- PNRR Masaf Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3" tale identificazione è a carico del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo. Per il download dei loghi ufficiali del Programma, è possibile utilizzare il seguente link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18572>. Si specifica che quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.

7.7 Controlli, revoche, riduzioni e sanzioni

Con successivo atto, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, saranno disposte i casi di revoca, totale o parziale, di riduzione delle agevolazioni concesse e delle sanzioni. Di seguito si riportano alcune ipotesi non esaustive di revoca totale o parziale, delle agevolazioni concesse:

- mancata presentazione della domanda di pagamento saldo entro i termini prescritti;
- realizzazione di un progetto difforme da quello autorizzato;
- mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;
- mancato raggiungimento degli obiettivi e delle finalità in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- mancato rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti dal bando;
- indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione a riconoscere benefici non dovuti.
- mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre prescrizioni fissate nel presente bando e/o nell'atto di concessione;
- mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH "non arrecare un danno significativo" e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura PNRR;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- esito negativo dei controlli;
- all'ordinamento eurounitario.

In caso di revoca totale o parziale del contributo si procederà al recupero delle somme percepite indebitamente. Nel caso in cui la revoca riguardi un progetto che ha ottenuto l'erogazione dell'anticipo, si procederà all'incameramento completo della fidejussione prestata. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art.3 del Reg. UE 2021/2116.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di adeguamento tecnico e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare, esclusivamente attraverso SIAR, osservazioni eventualmente corredate da documenti (**tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione**), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ✓ ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Regione Marche (in qualità di Soggetto Attuatore esterno, di seguito Soggetto Attuatore) si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.

Il Soggetto Attuatore ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Soggetto Attuatore anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di profilazione dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti beneficiari con la domanda di accesso alle agevolazioni previste dal bando quadro nazionale di selezione delle proposte progettuali riguardanti l'erogazione di 100 milioni di euro di contributi per migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva, in attuazione del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare", di cui al decreto ministeriale n. 149582 del 31 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2022 al n. 657, nonché al conseguente D.M. di riparto delle risorse finanziarie disponibili per la misura e all'annesso Allegato n. 1.

In specie, il trattamento dei dati, anche personali, dei soggetti beneficiari è effettuato dai Titolari del trattamento nell'assolvimento degli obblighi meglio specificati nella sezione III "Compiti in capo al Ministero e in capo alle Regioni e Province autonome" di cui all'Allegato n. 1 del D.M. di riparto summenzionato, oltre che per l'adempimento dei correlati obblighi di legge, contabili e fiscali, compresi quelli di pubblicazione e

diffusione web di cui all'art. 26 del D.L. n. 33/2013 (come modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97/2016 e al Regolamento (UE) 2021/241, par. 56.

I soggetti beneficiari di tale contributo sono quelli indicati all'articolo 3 del D.M. di riparto, di cui il presente allegato è parte integrante.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

Qualora i Titolari del trattamento intendano trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, forniscono all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del GDPR:

- nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (lett. b);
- nell'adempimento di un obbligo legale a cui è tenuto il Soggetto Attuatore (lett. c);
- nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri (lett. e).

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Soggetto Attuatore per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale, dal D.M. di riparto e dall'Allegato n. 1, nonché dagli atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par. 2 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto beneficiario (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, dati relativi a garanzie fideiussorie ecc.);
- dati anagrafici e identificativi del titolare effettivo dell'impresa/società che richiede il contributo (nominativo, codice fiscale, partita IVA);
- dati catastali dei manufatti oggetto di intervento;
- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do no significant Harm" (DNSH);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica.

Il Soggetto Attuatore acquisisce – se previsto dalla normativa vigente – i dati relativi al certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia, mediante accesso diretto al SIC (Sistema Informativo del Casellario) ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 313/2002 e secondo le disposizioni del decreto dirigenziale dello stesso Ministero del 5 dicembre 2012.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento. I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del Soggetto Attuatore sita in Ancona alla via Gentile da Fabriano, 9.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal Soggetto Attuatore per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

Il Soggetto Attuatore potrebbe, tuttavia, conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al Soggetto Attuatore nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali di cui al par. 2, dal Soggetto Attuatore con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (e viceversa), nonché con soggetti delegati e/o incaricati dal titolare (a titolo esemplificativo: dipendenti e collaboratori, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico), ovvero con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc).

Il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il Ministero, in qualità di Amministrazione centrale e responsabile del progetto "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare", deve assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza, verificando l'avanzamento dei dati finanziari di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche finalità del sistema informativo ReGIS, messo a disposizione dal servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati.

Il Soggetto Attuatore non potrà dar seguito al trattamento descritto al par. 2., qualora non vengano forniti i dati

personali necessari da parte dei soggetti beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal Soggetto Attuatore comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai soggetti beneficiari e ai Titolari effettivi cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati.

Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal Responsabile per la protezione dei dati. Tali richieste possono essere rivolte ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
 - per il Soggetto Attuatore, al nominato responsabile per la protezione dei dati personali, rpd@regione.marche.it
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i soggetti beneficiari che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal Soggetto Attuatore, ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Soggetto Attuatore cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario - e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico.